



## FEDERAZIONE ITALIANA VIGNAIOLI INDIPENDENTI

### REGOLAMENTO DI AMMISSIONE DEI SOCI

#### Preambolo

La FIVI individua come modello ideale di Vignaiolo Indipendente “l’Azienda Verticale” intesa come l’azienda che compie al suo interno tutte le tre funzioni di seguito elencate:

- gestione del vigneto fino alla raccolta dell'uva;
- trasformazione in vino dell'uva raccolta nel vigneto gestito direttamente;
- commercializzazione del prodotto imbottigliato a proprio nome, almeno in parte, ottenuto dalla vinificazione nella propria azienda delle uve provenienti dai vigneti gestiti direttamente.

Solo in casi estremi ed eccezionali, normati dal presente regolamento, il vignaiolo FIVI può attingere a prodotti non aziendali.

#### Art. 1 Requisiti personali dei soci FIVI

1. Possono presentare domanda di ammissione alla FIVI:
  - a) gli imprenditori agricoli individuali e società di persone (S.S., s.n.c. o s.a.s.) nonché le s.r.l. Sono invece escluse le società di capitale S.P.A. e qualsiasi società che tra i propri soci abbia altre società.
  - b) le società cooperative agricole che siano aziende verticali, con un numero di soci compreso fra un minimo di tre ed un massimo di nove.
2. Il titolare dell’azienda individuale deve essere un imprenditore agricolo a titolo principale (I.A.P.). Nel caso di società, almeno il 51 % delle quote di proprietà deve essere detenuta da (I.A.P.). Sono ammessi nel conteggio del 51 % i soci familiari del titolare IAP, entro il quarto grado, anche quando essi non siano IAP.
3. Nel caso l’azienda cambi forma societaria dovrà darne immediata comunicazione all’Associazione e dimostrare di aver mantenuto tutti i requisiti richiesti per essere socio della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti.
4. Nel caso in cui muti la proprietà o la titolarità dell’azienda, il nuovo proprietario/titolare dovrà darne immediata comunicazione alla FIVI e fare nuova richiesta di ammissione, dimostrando di soddisfare tutti i requisiti richiesti per essere socio della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti.

#### Art. 2 Requisiti materiali dei soci FIVI

1. Il socio FIVI possiede o detiene in modo qualificato strutture adeguate e sufficienti all’attività di un’azienda agricola completa. Tali strutture comprendono necessariamente:
  - vigneti condotti direttamente, risultanti da un fascicolo aziendale;
  - un centro aziendale nel territorio rispetto al quale richiede l’iscrizione alla FIVI secondo le modalità dell’art. 5 dello Statuto;
  - strutture e attrezzature in grado di permettergli di svolgere le attività fondamentali per un Vignaiolo, fra cui coltivare i propri vigneti, trasformare in vino l’uva raccolta nel vigneto e commercializzare i propri prodotti.



2. Il vignaiolo dovrà dimostrare di possedere un codice ICQRF riferito a uno stabilimento che possiede o detiene in modo qualificato.
3. A discrezione della FIVI può essere richiesto il fascicolo aziendale o altra documentazione, al fine di attestare la coerenza fra la realtà e quanto qui previsto.

### **Art. 3 Condizioni e limiti per gli acquisti di uva e vino**

1. In conformità al preambolo, la FIVI non ritiene sufficiente applicare il solo principio di prevalenza quale limite di acquisto previsto dalla legislazione agraria vigente. Pertanto, si indica nel 30% riferito al totale di uva vinificata o di vino prodotto, rispettivamente, il massimo di acquisto consentito al Vignaiolo FIVI nel caso sussista una più delle cause di giustificazione specificate di seguito.
2. Il vignaiolo FIVI acquista solo in presenza di cause di giustificazione che consistono in condizioni di eccezionalità e straordinarietà, determinate da
  - eventi atmosferici calamitosi
  - eventi crittogamici calamitosi;
  - peculiari realtà territoriali consistenti in tessuti produttivi fortemente parcellizzati per ragioni ambientali e storiche (Viticoltura estrema ed eroica);
  - gravi incidenti occorsi successivamente alla raccolta delle uve;
  - vigneti estirpati in attesa che i nuovi entrino in produzione
3. Non costituiscono causa di giustificazione dell'acquisto le motivazioni di puro carattere commerciale.
4. La FIVI può disporre in qualsiasi momento controlli volti a verificare se il vignaiolo socio acquisti, se lo faccia esclusivamente in presenza di una o più della cause di giustificazione di cui all'art. 2, se rispetti la percentuale indicata al comma 1.
5. Le uve o il vino eventualmente acquistati nel rispetto dei commi 1, 2 e 3 dovranno comunque provenire da territori limitrofi, preferibilmente da altri vignaioli e comunque in coerenza con la gamma dei vini e le denominazioni abitualmente prodotte dall'azienda acquirente e nel territorio in cui essa si colloca.
6. Gli acquisti di uve o vino da famigliari, qualora dipendano da divisioni ereditarie, non rientrano nel calcolo del 30% di cui sopra.
7. Il Consiglio direttivo della FIVI può valutare ulteriori circostanze e necessità determinate da eventi eccezionali.

### **Art. 4 Requisiti di onorabilità del socio FIVI**

1. Non possono aderire all'associazione le aziende i cui titolari e/o legali rappresentanti abbiano subito condanne per frodi o sofisticazioni in campo alimentare, viticolo o enologico ovvero che abbiano fatto ricorso all'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. in procedimenti per frodi o sofisticazioni in campo alimentare o enologico. Coloro che abbiano subito una condanna successivamente riformata da un ricorso in appello o Cassazione rientrano nella condizione di capacità per presentare domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 dello statuto. La condizione di assenza di condanne e di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. è autocertificata in occasione della domanda di ammissione ed è facoltà della segreteria richiedere conferma dell'autocertificazione mediante certificati dei casellari giudiziari.
2. Ogni vignaiolo socio FIVI che incorra in una condanna per frode o sofisticazione alimentare, viticola o enologica, ovvero che abbia fatto ricorso all'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. in procedimenti per frodi o sofisticazione alimentare, viticola o enologica, deve darne immediatamente comunicazione al Consiglio Direttivo che provvede alla sua sospensione fino alla decadenza dei termini di



ricorso oppure fino alla conferma della condanna in appello e/o Cassazione. Se la sentenza di condanna passa in giudicato, la sospensione è convertita dal Consiglio Direttivo in espulsione.

#### **Art. 5 Rifiuto, richiamo, sospensione ed espulsione del socio**

1. Alle aziende che non soddisfano i requisiti disciplinati dagli articoli precedenti è rifiutata l'ammissione a far parte della FIVI.
2. Alle aziende associate, che si trovano nella condizione di mancare di uno o più requisiti, salvo il caso previsto al successivo comma 5, si applica la seguente procedura: il Consiglio Direttivo indirizza un 1° RICHIAMO scritto contenente l'invito ad uniformarsi ai requisiti di ammissione, successivamente se la non conformità ai requisiti permane o non è rispettato il tempo concordato per il rientro dalla non conformità, il Consiglio Direttivo invia un 2° RICHIAMO scritto ed eventualmente applica la sospensione del Socio. Se, nemmeno entro il termine indicato nel secondo richiamo, il socio provvede a raggiungere la conformità ai requisiti di ammissione, il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione dall'associazione.
3. Alla sospensione da socio, che comporta la impossibilità per il destinatario del provvedimento di partecipare ad ogni attività della FIVI, salvo diverso, insindacabile e argomentato giudizio del Consiglio Direttivo, si accompagna la sospensione dall'utilizzo del logo FIVI.
4. L'espulsione dall'associazione determina la permanente perdita di ogni diritto di partecipazione alle attività FIVI, ivi compreso il diritto all'uso del marchio della FIVI. Il socio espulso e i suoi aventi causa non possono ripresentare domanda di ammissione prima che siano trascorsi cinque anni dall'espulsione.
5. Alle aziende diventate socie FIVI prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che non siano in regola con uno o più dei requisiti qui fissati, è concesso un periodo di transizione di tre anni per adeguarsi. Se la condizione di assenza di uno o più requisiti permane alla scadenza del triennio, il consiglio direttivo applicherà la procedura prevista al comma 2.

#### **Art. 6 Modifiche e integrazioni del presente regolamento**

1. Le modifiche o le integrazioni del presente regolamento potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 10 soci con domanda diretta al Presidente, con lettera raccomandata o PEC indirizzata al Presidente, almeno 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea utile a discutere la richiesta.
2. Le modifiche proposte, dovranno essere approvate dall'Assemblea, con le modalità di voto e validità previste dall'art. 6 dello Statuto.

#### **Art. 7 Applicazione del regolamento**

1. Il Consiglio Direttivo, attraverso la Segreteria Nazionale, avrà il compito di applicare il presente regolamento e allo stesso Consiglio Direttivo, nel rispetto del presente regolamento, è demandata la valutazione, con conseguente deliberazione, riguardo ai casi che presentino per la Segreteria Nazionale problemi interpretativi dirimenti.
2. Le norme del presente regolamento hanno valenza nazionale e oltre ai singoli soci anche le Associazioni o Delegazioni regionali-territoriali sono tenute ad osservarle. Eccezioni territoriali, di carattere più restrittivo o estensivo, per Associazioni o Delegazioni locali che ne facciano motivata richiesta, dovranno essere valutate, autorizzate e controllate dal Consiglio Nazionale, seguendo le modalità già previste dal regolamento che istituisce e regola le stesse Associazioni o Delegazioni locali.